



## **Regolamento per elezione del Coordinamento Nazionale**

### **Articolo 1 - Elezione del Coordinamento Nazionale**

Il Coordinamento Nazionale è composto da quindici membri eletti/e dall'Assemblea oltre al/la Presidente del Movimento. Nessun genere deve essere rappresentato in misura inferiore a un terzo. L'elettorato passivo, spetta a tutti/e gli/le associati/e che, al momento del deposito delle liste, risultino iscritti/e al Libro dei/delle Soci/ie da almeno tre mesi e siano in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione.

Tutti i/le candidati/e devono essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei/delle candidati/e al Coordinamento Nazionale dovranno essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse associativo.

Fatte salve le eventuali altre cause di incompatibilità previste dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di componente del Coordinamento Nazionale coloro che siano componenti di organismi dirigenti di altri partiti politici.

### **Articolo 2 - Metodi elettorali**

La Commissione Elettorale ha il compito di avanzare una proposta per la composizione del Coordinamento Nazionale, ispirandosi ai principi del pluralismo e della ricerca del più ampio consenso, che sottopone al voto palese dell'Assemblea.

La Commissione Elettorale avanza la proposta nominativa, su lista bloccata, composta ispirandosi al criterio della più ampia rappresentanza delle diverse anime del Movimento, che viene votata senza preferenze.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea deliberi come modalità di elezione la lista unica con voto di preferenza, i/le candidati/e sono raggruppati/e in una sola lista. Ogni votante può indicare sulla scheda i nomi dei/delle candidati/e che desidera votare, in numero non superiore al 60% delle/degli eligende/i. Risultano eletti/e coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli/delle eligendi/e. In caso di parità, viene scelto/a il/la candidato/a

con maggiore anzianità di adesione al Movimento e in caso di ulteriore parità il/la più anziano/a d'età. Non è previsto alcun quorum minimo di voti. Qualora nell'organo collegiale così eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti/e, il/la meno votato/a fra gli/le appartenenti al genere più rappresentato, e si sostituisce con il/la più votato/a fra i/le non eletti/e, appartenente al genere meno rappresentato. Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati/e solo appartenenti al genere meno rappresentato.

E' possibile presentare liste alternative se richiesto da almeno 60 iscritti/e presenti, aventi diritto al voto. Ove si proceda a votazioni tra proposte alternative i/le candidati/e sono raggruppati in liste concorrenti e si adotta il criterio proporzionale al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e la rappresentanza delle minoranze. Le liste devono essere depositate nelle forme e nei termini previsti dalla Commissione Elettorale. Ciascuna lista deve garantire l'equilibrio di genere nei termini fissati dallo Statuto. Ogni candidato/a alla carica di componente del Coordinamento Nazionale potrà essere inserito/a in una sola lista. La Commissione Elettorale avanza una proposta di modalità per la votazione delle liste (lista bloccata o aperta).

L'assegnazione dei seggi si effettua suddividendoli fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista.

I/le candidati/e eletti/e nel caso di lista bloccata vengono individuati/e secondo l'ordine in cui compaiono in lista. Nel caso in cui la votazione non consentisse il rispetto delle regole di equilibrio di genere, si considereranno eletti i/le candidati/e di genere diverso immediatamente successivi/e.

I/le candidati/e eletti/e nel caso di liste col voto di preferenza vengono individuati/e in base alle preferenze ottenute.

In questo caso, vengono eletti/e nell'ambito di ogni lista i/le candidati/e che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze.

### **Articolo 3 - Sostegno alla candidatura**

Ove si proceda a votazioni tra proposte alternative ciascuna lista dovrà essere sostenuta da un numero minimo di 60 soci che ne appoggino la presentazione.

Ciascun/a associato/a potrà sostenere con la propria firma una sola lista o candidato/a. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata valida per alcuna lista.

La sottoscrizione del/la socio/a sostenitore/trice va integrata col suo ID (estremi del documento di

identità).

#### **Articolo 4 - Liste**

Per essere validamente accolta la proposta di una lista dovrà essere necessariamente corredata:

- 1) dalla dichiarazione con cui ciascun/a candidato/a accetta la candidatura;
- 2) dalla dichiarazione con cui ciascun/a candidato/a attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto e dai Regolamenti per ricoprire la carica;
- 3) dalla dichiarazione con cui il/la candidato/a, dicendosi consapevole delle responsabilità legate alla carica di componente del Coordinamento Nazionale, si impegna, nel caso di sua elezione, a ricoprire la carica con impegno e rigore assicurando una presenza assidua.

#### **Articolo 5 - Deposito delle candidature**

Le singole liste dovranno essere depositate entro il termine fissato dal Comitato Elettorale.

Al momento del deposito, la Commissione di Garanzia procederà ad una verifica formale sulla completezza della documentazione. Solo se la documentazione risulterà completa la candidatura potrà essere validamente accettata.

Nel caso di rilievi sulla composizione della lista come presentata, il Comitato di Garanzia comunica le sue osservazioni al/ai presentatori il/i quale/i potranno presentare una nuova lista tenendo conto delle indicazioni espresse Comitato.

#### **Articolo 6 – Votazione**

Le modalità di voto sono palesi e deliberate dall'Assemblea Elettiva su proposta della Presidenza dell'Assemblea.

Se all'elezione si procede attraverso alzata di mano le votazioni avverranno mediante esposizione di cartellini colorati, consegnati ad ogni associato/a.

Se all'elezione si procede attraverso schede elettorali, il/la socio/a è chiamato/a ad esprimere il proprio voto per l'elezione del Coordinamento Nazionale, mediante scheda numerata e timbrata. Le schede di votazione sono predisposte dal Comitato Elettorale.

Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dal Comitato Elettorale. Ogni socio/a può votare utilizzando il numero di schede corrispondente agli aventi e alle aventi diritti di voto ad esso assegnati (per effetto di delega) nella fase di registrazione ed il voto si esercita presso gli appositi seggi.

Il voto avviene contrassegnando con una penna esclusivamente la casella apposta a fianco della lista

prescelta. Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte di alcun genere, pena l'annullamento della scheda.

E' sempre possibile procedere per per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero die/delle candidati/e proposti/e ad un organo sia pari o inferiore al numero degli/le eligendi/e.

### **Articolo 7 – Proclamazione**

Dopo che il/la Presidente dell'Assemblea ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.

L'assegnazione dei seggi si effettua suddividendoli fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista utilizzando il metodo d'Hondt. Nell'ipotesi di lista bloccata, i/le candidati/e eletti/e vengono individuati/e secondo l'ordine in cui compaiono in lista. I/le candidati/e eletti/e nel caso di liste col voto di preferenza vengono individuati/e in base alle preferenze ottenute.

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dagli/le scrutatori/trici nominati/e dall'Assemblea e si svolgono alla presenza del Comitato Elettorale.

Completate le operazioni di scrutinio il/la Presidente dell'Assemblea proclama gli/le eletti/e.